

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/595 DELLA COMMISSIONE**dell'11 aprile 2019****recante modifica del regolamento (CE) n. 1635/2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 733/2008 del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sul recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale periodo. Il Regno Unito diventerà allora un paese terzo.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1635/2006 ⁽²⁾ della Commissione, gli Stati membri sono tenuti a provvedere a che le autorità competenti dei paesi terzi interessati dall'incidente di Chernobyl rilascino certificati d'esportazione attestanti che i relativi prodotti rispettano le tolleranze massime stabilite nel regolamento (CE) n. 733/2008. I paesi terzi interessati sono elencati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/370 ⁽³⁾ ha modificato il regolamento (CE) n. 1635/2006 al fine di aggiungere il Regno Unito nell'allegato II di detto regolamento. Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/370 si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso o sia stato prorogato il termine di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
- (4) Su richiesta del Regno Unito, il 22 marzo 2019 il Consiglio europeo ha deciso di prorogare il periodo di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea. Di conseguenza, non possono più essere soddisfatte le condizioni per l'applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/370, come specificato all'articolo 2 dello stesso.
- (5) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza e dovrebbero essere stabilite le condizioni per l'applicazione di tale modifica.
- (6) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1635/2006 è aggiunta la voce seguente:

«Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».

⁽¹⁾ GUL 201 del 30.7.2008, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1635/2006 della Commissione, del 6 novembre 2006, che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale di Chernobyl (GUL 306 del 7.11.2006, pag. 3).⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/370 della Commissione, del 7 marzo 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 1635/2006 che determina le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (GUL 68 dell'8.3.2019, pag. 1.)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti del Regno Unito e al suo interno.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER
